

Pubblicato il 01/06/2018

N. 06130/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06178/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2017, proposto da: *omissis*, rappresentata e difesa dall'avvocato *omissis*, con domicilio eletto presso il suo studio in *omissis*;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del mancato scorrimento della graduatoria, al di sotto di punti 21/30, anche in presenza di posti disponibili, ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta per l'accesso al corso di formazione volto al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno, unitamente all'art.6, comma 4 del D.M. 30 settembre 2011, alla corrispondente clausola del bando, agli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. *omissis*, in sostituzione dell'Avv. *omissis*, e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato *omissis*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra *omissis* sosteneva la prova preliminare per l'accesso al corso di formazione volto al conseguimento del titolo di specializzazione per attività scolastica di sostegno, conseguendo punti 18,50/30, al di sotto della soglia minima prevista nell'art.6, comma 4 del D.M. 30 settembre 2011 di 21/30 e nel conseguente bando.

L'interessata impugnava quindi il mancato scorrimento della graduatoria, al di sotto di punti 21/30, anche in presenza di posti disponibili, ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta, unitamente al predetto D.M. in parte qua, alla corrispondente clausola del bando, agli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell'art.7, comma 2 bis del D.P.R. n.487 del 1994, degli artt.3, 51, 97 Cost., dell'art.35 del D.Lgs. n.165 del 2001 nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che la soglia di accesso di punti 21/30 era irragionevole ed eccessivamente alta, rispetto al fine che con la stessa si persegue di escludere dalla procedura i candidati del tutto inadeguati; che la vera e propria selezione in realtà avveniva con le prove scritta e orale.

L'interessata ha sostenuto inoltre che la fissazione della suindicata soglia era immotivata, anche a fronte del fatto che residuavano vari posti liberi, senza per giunta la possibilità di uno scorrimento della graduatoria a copertura di detti posti.

Con decreto n. 3451 del 2017 veniva respinta la richiesta di adozione di una misura cautelare provvisoria.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n.3915 del 2017 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.

Nell'udienza del 7 marzo 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini di seguito esposti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che risulta illogico e irragionevole considerare il mancato superamento della soglia individuata di punti 21/30 preclusivo ai fini dell'ammissione alle successive prove, qualora residuino, come nel caso di specie, posti disponibili per la frequenza dei corsi di formazione, tenuto conto da un lato dell'interesse pubblico a disporre di docenti di sostegno qualificati e dall'altro delle legittime aspirazioni di studio e lavorative dei candidati (cfr. già TAR Lazio, III, nn. 8815, 8816 del 2017).

Del resto la prova preselettiva ha unicamente il compito di escludere dalla procedura, ai fini di un suo più sollecito svolgimento, solo i candidati che si dimostrino del tutto inadeguati (cfr. ancora TAR Lazio, III, nn.8815, 8816 del 2017).

L'Amministrazione dovrà pertanto procedere allo scorrimento della graduatoria nel limite dei posti disponibili.

In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.6178/2017 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO